

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2470 del 08/05/2026
Oggetto	Notificatore: Igiene Ambientale Management S.r.l. (I.A.M. Srl) Via Fondo Ausa, 16 Repubblica di San Marino (RSM) - Procedura di notifica per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a smaltimento, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m, Regolamento (UE) 2024/1157. Notifica SM 1249
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2568 del 06/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno otto MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto:Reg. (CE) n. 1013/06 e Regolamento (UE) 2024/1157, art. 9, comma 2. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a smaltimento.

Notificatore e produttore Igiene Ambientale Management SRL (I.A.M. Srl) – Via Fondo Ausa, 16 Repubblica di San Marino (RSM).

Notifica: n. SM 1249

Destinatario ed impianto finale : GEA Depurazione Industriali Srl Via dell'Agricoltura 8, Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO).

Allegati: Itinerario;

Approvazione della notifica n. SM 1249

I. Decisione

1. **La notifica SM 1249** per il trasporto dei seguenti rifiuti pericolosi:

Codice CER:	16.10.02	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01*
Quantità totale:	350	tonnellate
Tipo di imballaggio:	Cisterna	
Stato fisico:	Liquido	

destinati all'impianto finale gestito dalla Società GEA Depurazione Industriali Srl Via dell'Agricoltura 8, Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO), per essere sottoposti all'operazione di smaltimento D9, è approvata ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Regolamento CE n. 1013/06 e s.m.i.;

2. la presente decisione è valida fino al 03 MAGGIO 2027;
3. la presente decisione non è trasferibile;
4. la presente decisione è valida in combinazione con la decisione espressa dall'Autorità competente di spedizione; le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità

competente di spedizione possono differire da quelle espresse nella presente decisione;

5. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della decisione;

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CE n. 1013/06 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

1. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti e dalle copie delle decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, delle autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.
2. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9 del documento di notifica e del documento di movimento serie SM 1249;
3. il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
4. gli automezzi di raccolta del rifiuto devono recare adeguate etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione nonché, quando possibile, l'identità del produttore iniziale dei rifiuti;
5. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza da seguire in caso di pericolo o di incidenti; in tal caso il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate;
6. l'itinerario allegato alla notifica non può essere modificato, fatto salvo quanto indicato nel successivo Paragrafo III;

III. Avvertimenti

1. la presente decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di smaltimento indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE n. 1013/06 e s.m.i., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le Autorità

competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;

3. ai sensi dell'art. 17 del Regolamento CE n. 1013/06 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova;
4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Regolamento CE n. 669/08, che integra l'Allegato IC al medesimo regolamento;
5. La Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte della società Igiene Ambientale Management SRL (I.A.M. Srl) all'Autorità competente di Spedizione, da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., ed a seguito dell'accettazione da parte delle medesima Autorità.

La garanzia finanziaria potrà essere prestata anche in tranches successive ai sensi dell'art. 6, comma 8 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i.;

6. ai sensi dell'art. 16 lettera b) del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m., il notificatore comunica preventivamente la data effettiva di inizio della spedizione inviando copia firmata del documento di movimento compilato, come indicato all'art. 16 lettera a) del medesimo regolamento, alle autorità competenti interessate ed al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio.
7. ai sensi dell'art. 16 lett d) del Regolamento CE n. 1013/2006, il destinatario GEA Depurazione Industriali Srl, deve dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti e deve certificare, non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di smaltimento e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto smaltimento dei rifiuti. Il destinatario invia copia firmata del documento di movimento contenente tale certificato al notificatore e alle autorità competenti interessate.

8. come indicato nel contratto di smaltimento, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i.:
 - il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
 - il destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
9. la presente decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto;
10. la presente decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la presente decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i. qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
11. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i..

IV. Motivazioni

L'autorità competente di spedizione, Dipartimento Territorio e Ambiente della Repubblica di San Marino ha trasmesso con nota del 02/04/2026 rep. n. TTR 2026/0301 U, il dossier di notifica acquisito agli atti con P.G. 61997 del 03/04/2026.

Il dossier di notifica è stato integrato dal notificatore in data 16/04/2026, agli atti PG n. 69279.

In data 21/04/2026 è stata inviata al notificatore ed all'autorità di spedizione la conferma di ricevimento della notifica ai sensi art 8 comma 2 del Regolamento CE n. 1013/06 e s.m.i..

Dalla valutazione della documentazione trasmessa allegata al dossier e le successive integrazioni

non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i. e alle motivazioni dell'importazione espresse dal notificatore.

La società Igiene Ambientale Management SRL di San Marino è in possesso di autorizzazione rilasciata con Delibera n. 16 del 29.03.2023 e s.m.i. rilasciata dalla Repubblica di San Marino alla gestione dei rifiuti notificati e si configura come produttore del rifiuto notificato.

L'impianto di destinazione finale è in possesso di autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 1904 del 19/11/2025.

L'importazione di rifiuti dalla Repubblica di San Marino alla Regione Emilia-Romagna è regolato da uno specifico accordo per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, destinati ad operazioni di smaltimento ratificato con Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n°191 del 29/01/2019¹.

In data 16/04/2026 sono state pagate, mediante sistema PagoPA, le spese amministrative di 516,43 €, per le procedure di notifica e per le attività di sorveglianza e controllo sulle importazioni di rifiuti in Italia in conformità all'allegato 4 al DM 370/98.

Sulla base della documentazione presentata e delle motivazioni sopra richiamate, si propone l'autorizzazione scritta alla spedizione ai sensi dell'art. 9 del Regolamento CE n. 1013/06 e s.m.i.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Per il Responsabile
Arpae Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana²
Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana
Ing. Leonardo Palumbo³

¹ Ratificato tra le parti in data 26/10/2018 con atto n° 2018/496

² *Richiamata la deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area in "Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana".*

³ *Richiamata la deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. DEL-2024-103 con cui è stato conferito all' Ing. Leonardo Palumbo l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, e la successiva deliberazione del Direttore*

L'incarico di Funzione
Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia
Salvatore Gangemi⁴
(lettera firmata digitalmente)⁵

n. 1 allegato: Itinerario di trasporto

Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 7/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza 1/3/26, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nella nota precedente.

⁴ *D.D.G. n. 26/2024 del 13/03/2024 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (2024-2028) conferiti con DET-2024-406 del 29/05/2024 e DET-2026-144 del 26/02/2026.*

⁵ *Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.*

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna


Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice, 25 | CAP 40122 Bologna | centralino tel. +39 051 396211 | email: sgangemi@arpae.it - PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po, 5 | CAP 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Pagina 6 di 6

PERCORSO PRINCIPALE



Da: Igiene Ambientale Management S.r.l. – Via Fondo Ausa 16 – Dogana (RSM)

A: GEA Depurazioni – Via dell’Agricoltura 8 – Castel Guelfo di Bologna (BO)

KM. 104 – h. 1,20.

PARTENZA: da sede Igiene Ambientale Management

Uscita dal confine: ROVERETA

Ingresso in Italia: CERASOLO AUSA

Prosegui su SS 72 Consolare Rimini San Marino

Ingresso Autostrada direzione Bologna

Uscita Autostrada: Castel San Pietro Terme

Prosegui su SP 19 in direzione Via dell’Agricoltura – Loc. Poggio Piccolo

ARRIVO:

Via dell’Agricoltura, 8 – impianto GEA Depurazioni


PERCORSO ALTERNATIVO

Google Maps

da Igiene Ambientale Management, Via Fondo Ausa, 16, 47890 Dogana a Gea Depurazioni Srl, Via dell'Agricoltura, 8, 40023 Poggio Piccolo BO, Italia
Inserisci qui il tuo punto

In auto 117 km, 2 ore 6 min

Annulla Stampa



Da: Igiene Ambientale Management S.r.l. – Via Fondo Ausa 16 – Dogana (RSM)

A: GEA Depurazioni – Via dell’Agricoltura 8 – Castel Guelfo di Bologna (BO)

KM. 117 – h. 2,06.

PARTENZA: da sede Igiene Ambientale Management

Uscita dal confine: ROVERETA

Ingresso in Italia: CERASOLO AUSA

Prosegui su SS 72 Consolare Rimini San Marino/SS72 e SS16 via Ravennana SS67 direzione SP45 a Ravenna

SP45 Via Godo

SP253 Via Piratello,

SP31 direzione Via dell’Agricoltura Loc. Poggio Piccolo

ARRIVO:

Via dell’Agricoltura, 8 – impianto GEA Depurazioni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.